



Angelo Jannone

**CORRUZIONE,  
FRODI SOCIALI  
E FRODI AZIENDALI**  
**Dalla prevenzione al contrasto**

Presentazione di  
**Roberto Pennisi**

Prefazione di  
**Fabio Tortora**



Criminologia  
**FRANCOANGELI**

## Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.





I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

Angelo Jannone

**CORRUZIONE,  
FRODI SOCIALI  
E FRODI AZIENDALI**  
**Dalla prevenzione al contrasto**

Presentazione di  
**Roberto Pennisi**

Prefazione di  
**Fabio Tortora**

Criminologia  
**FRANCOANGELI**

Progetto grafico di copertina di Elena Pellegrini

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it)*

# Indice

<b>Presentazione</b> , di <i>Roberto Pennisi</i>	pag.	9
<b>Prefazione</b> , di <i>Fabio Tortora</i>	»	11
<b>Note dell'autore</b>	»	13
<b>1. Illeciti e frodi</b>	»	15
1. Cos'è la frode? E cos'è l'illecito?	»	15
2. Classificazione delle frodi	»	22
3. Le Frodi dei soggetti apicali e la <i>Corporate Governance</i>	»	28
4. Frodi: rischi operativi o rischi trasversali?	»	32
5. Le Frodi nel sistema giuridico italiano	»	34
6. Frodi e Modello Organizzativo 231	»	37
7. Dimensioni del fenomeno	»	39
<b>2. Cenni di criminologia aziendale</b>	»	42
1. Genesi dei comportamenti fraudolenti	»	42
2. Le altre Teorie sul crimine economico	»	47
3. La teoria del Triangolo della Frode	»	48
3.1. Primo elemento: la Pressione	»	53
3.2. Secondo elemento: l'Opportunità	»	59
3.3. Terzo elemento: la Razionalizzazione	»	63
4. I fattori di rischio	»	68
<b>3. Cenni di analisi dei rischi</b>	»	77
1. Alcuni chiarimenti terminologici	»	77
2. Rischio inerente e rischio residuo	»	80
3. Coefficienti di correzione	»	82
4. Controlli e rischio residuo	»	83

<b>4. Frodi e sistema di controllo interno: prevenire la frode</b>	pag.	85
1. Il modello di prevenzione frodi: da dove partire	»	85
2. Gli <i>standard</i> del sistema di controllo interno	»	85
2.1. La formalizzazione	»	88
2.2. Il tracciamento	»	89
2.3. La <i>segregation of duties</i>	»	89
2.4. Le deleghe	»	90
3. Gli attori del controllo. I controlli di primo, secondo e terzo livello e le figure professionali	»	91
4. L' <i>Enterprise Risk Management</i>	»	93
4.1. <i>Control Environment</i> = Ambiente di controllo	»	95
4.1.1. Indipendenza delle funzioni controllo: il disegno organizzativo del controllo	»	96
4.1.2. Adeguato <i>span of control</i>	»	98
4.1.3. Politiche di gestione delle risorse umane	»	98
4.1.4. Un codice di condotta	»	99
4.1.5. La <i>policy</i> antifrode	»	99
5. <i>Fraud Risk Assessment</i> (FRA)	»	100
6. Le attività di controllo	»	108
7. Informazione e comunicazione	»	110
7.1. La <i>Policy</i> Antifrode	»	111
7.2. Prevenzione frodi e <i>Fraud Governance</i>	»	114
8. Monitoraggio e <i>reporting</i>	»	116
9. Le <i>performance</i> del sistema di prevenzione frodi	»	118
10. Sistema di prevenzione frodi e Modello 231/01	»	120
11. Il tema spinoso del <i>whistleblowing system</i>	»	125
<b>5. Investigare le frodi</b>	»	130
1. La gestione delle informazioni, vero <i>plus</i>	»	130
2. Definizione e funzione del processo di <i>intelligence</i> : informazione per provare e informazione per decidere	»	133
3. Inferenze, deduzioni, ipotesi. Il prodotto del processo informativo	»	138
3.1. Il processo logico: sillogismi, paralogismi e sillogismi perversi	»	139
4. La selezione e la ricerca delle informazioni	»	143
4.1. Le fonti di informazione e la loro classificazione	»	144
5. La gestione del processo investigativo: le fasi	»	148
5.1. <i>Detection</i> o segnalazione	»	149
5.2. La valutazione preliminare	»	163
5.3. Organizzazione della ricerca	»	165
5.4. L'investigazione	»	169
5.5. Passi logici dell'investigazione	»	171



5.6.	Analisi delle procedure e documentale	pag. 171
5.7.	Analisi dei dati remoti	» 172
5.8.	<i>Web analysis e social network analysis</i>	» 173
5.9.	Indagini esterne affidate a investigatori privati	» 174
5.10.	Controlli diretti e <i>computer forensics</i>	» 177
5.11.	I controlli «protettivi»	» 177
5.12.	I controlli sui conti correnti	» 180
5.13.	Le registrazioni prive di decreto	» 183
5.14.	Altri controlli «protettivi» e diretti sui dipendenti	» 184
5.15.	Le interviste	» 188
5.16.	Cenni alle indagini difensive penali	» 204
6.	Rapporti con la polizia giudiziaria, il <i>fraud report</i> /divul- gazione dei risultati e testimonianza penale	» 213
6.1.	Rapporti con la polizia giudiziaria	» 213
6.2.	Il <i>fraud report</i>	» 215
6.3.	Testimonianza penale	» 216
6.4.	Un caso di studio: lo sviluppo di un anonimo (i no- mi sono di fantasia)	» 218
	<b>Conclusioni</b>	» 221
	<b>Ringraziamenti</b>	» 222



# Presentazione

Questo libro di Angelo Jannone, che idealmente si lega a un suo precedente scritto rispondente alla medesima logica espositiva<sup>1</sup>, racchiude una magia che solo dopo aver finito di leggerlo si comprende: a dispetto del titolo imponente, è di agile e piacevole lettura.

Ed, ancora, l'argomento riguardante fatti illeciti (e che illeciti!) visti sotto il duplice profilo della prevenzione e del contrasto (che presuppone il fallimento della prima), lo rende simile a una spada: utile, e alcune volte indispensabile, se impugnata da un "angelo", ma dannosa, e anzi terribile, nelle mani di un "demone".

Sicché scorrerlo fa venire in mente il famoso aforisma del Nietzsche di *Aldilà del bene e del male*, secondo cui *“Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu rigarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te”*.

Verrebbe, in definitiva, di dire che si tratta di un testo “vietato ai malfattori”, perché i fenomeni criminali in esso sviluppati sono talmente ben affrontati nel loro aspetto dinamico, e non statico come in un qualsiasi libro di divulgazione scientifica, da poter far comodo non solo a chi intende prevenirli e contrastarli, ma anche a chi vuole realizzarli. E ciò spiega ulteriormente la ragione della citazione del filosofo tedesco.

Ma, a ben vedere, diversamente non avrebbe potuto essere, sol che si conosca la genesi e la storia professionale dell'Autore, dipanatasi lungo un tragitto di lotta al crimine che lo ha portato a penetrare al suo interno, da estraneo, guardandolo nelle sue più oscure profondità. E facendosi da lui guardare. E proprio per questo oggi può parlare con cognizione di causa, e offrire le giuste chiavi di lettura per la prevenzione e il contrasto, della sua peggiore attuale manifestazione: la corruzione. Quella corruzione lungo i cui canali passa la forza del crimine organizzato; quella stessa corruzione

1. Angelo Jannone, *Intelligence, un metodo per la ricerca della verità*, Eurilink, 2010.

che si è insinuata nella società, nelle istituzioni, nelle imprese. Che è nel sistema o, meglio, del sistema. È l'abisso.

La visuale offerta dal lavoro di Jannone è quella che riguarda le aziende, e non è certo di importanza secondaria, visto che proprio a esse la nostra Carta fondamentale riserva il compito di costituire la struttura portante dell'economia della Nazione. E visto che le peggiori manifestazioni di quei mali oggi vedono sempre la presenza di una o più imprese, che per utilità e, qualche volta, anche per necessità imboccano la strada che le conduce verso quelli.

E, proprio spiegando i meccanismi dell'agire illecito nel campo delle frodi, l'Autore intende offrire agli imprenditori gli strumenti per impedire il verificarsi di quel tragico risultato che danneggia le imprese virtuose e, alla fine, porta quelle altre alla morte. Strumenti che in gran parte esistono, e vanno semplicemente utilizzati.

Merito del libro è, alla fine, quello di contenere un messaggio, rivolto proprio all'imprenditore, cioè quello di ritrovare il suo orgoglio, che solo il rispetto della legalità può garantire.

Il vaso che Pandora scoperchiò era ripieno delle peggiori nefandezze che si riversarono all'esterno. Ma c'era una cosa, nel fondo, che solo dopo si scoprì. La speranza.

*Roberto Pennisi*  
Procura Nazionale Antimafia

# Prefazione

Cosa sono le frodi? L'ACFE, *the Association Certified Fraud Examiner*, ossia degli esperti di investigazioni sui casi di frode, di cui ho l'onore di rappresentare la sezione italiana, fornisce sul fenomeno una tripartizione che aiuta a comprenderne la portata, oltre che il titolo di questo testo: *corruzioni, appropriazioni, falsificazioni contabili*.

Tre sotto-fenomeni correlati: si falsificano fatture per corrompere o per rubare. Un fenomeno quindi ampio e che investe direttamente la nostra vita quotidiana di professionisti addetti ai lavori e non.

Perché gli effetti di questi fenomeni pesano su tutti. Un sistema economico non virtuoso e una pubblica amministrazione che non resiste a tentazioni corruttive sono i prerequisiti di una ordinata crescita.

I dati mondiali di ACFE non sono rassicuranti.

Il danno da frode viene stimato pari al 5% dei ricavi mondiali. Un'enormità. D'altronde non passa giorno che i giornali non ci regalino qualche notizia che riguarda proprio casi di frodi. Basti pensare all'ultimo in ordine cronologico: il caso *Volkswagen*. La prestigiosa casa automobilistica tedesca sta cercando di reagire alla crisi spaventosa che il caso ha suscitato, con perdite patrimoniali ingenti se si pensa che il titolo ha raggiunto picchi del -40%.

E di questo che tratta il testo, con cui Angelo Jannone condensa tutta la sua esperienza di ufficiale dei carabinieri prima, di dirigente e di professionista oggi. Un testo che primo in Italia affronta in maniera ampia e multidisciplinare il tema delle frodi c.d. occupazionali, espressione da noi poco nota ma che, come nel testo è ben evidenziato, rappresenta qualcosa di più specifico della semplice criminalità economica, in quanto, dal punto di vista criminologico è un fenomeno diffuso, ma con connotazioni proprie.

Perché le imprese hanno la responsabilità non soltanto di essere etiche e di partecipare a quella importante opera di prevenzione della corruzione e di altri fenomeni degenerativi, ma anche quella di impedire che i loro di-

pendenti subiscano quelle sollecitazioni, quelle pressioni, come afferma la teoria del Triangolo della Frode che possono trasformarli da impiegati modello a frodati.

Un testo ampio, completo, adatto alla nostra realtà, in quanto tocca e affronta in modo organico e puntuale, anche se con un forte pragmatismo, ogni aspetto legale della prevenzione e del contrasto alle frodi.

Il testo si divide sostanzialmente in cinque parti: la prima introduce al fenomeno delle frodi, il rapporto tra frodi e reati, e offre un'ampia panoramica sul fenomeno, portando anche i non addetti ai lavori alla assoluta comprensione del tema. La seconda esplora, anche con un taglio storico evolutivo le diverse teorie sulla criminalità economica, sino ad affrontare con un taglio originale la più nota delle teorie sulle frodi occupazionali: la teoria del *Triangolo della Frode*.

La terza parte, molto più tecnica, riguarda le metodologie di analisi dei rischi, per aiutare meglio la comprensione della parte successiva (quarta), sul sistema di prevenzione frodi, nella quale molto meglio si coglie la trasversalità del tema, quando vengono esaminati – nella logica dell'*Enterprise Risk Management* – i diversi ambiti di intervento per la riduzione del rischio di frode e i rapporti tra modello di prevenzione frodi e modello organizzativo «231».

L'ultima parte è quella in cui maggiormente si esprime la professionalità dell'autore: investigare le frodi. Una parte ampia e completa in cui capacità e metodologia di analisi delle informazioni, conoscenze tecniche di gestionali aziendali, metodologie di conduzioni di interviste e approfondito spaccato sul *framework* normativo si fondono, offrendo a chiunque voglia approcciare a questa articolata ma affascinante materia una vista completa.

Non mancano in questa parte sia una sezione specifica alle indagini difensive penali previste dal Titolo VI *bis* del codice di procedura penale, con un taglio originale che riguarda l'applicazione ai casi di frode e di ipotesi di responsabilità "231", sia dei suggerimenti estremamente importanti con riguardo alla testimonianza penale del *fraud examiner*, dell'*auditor* o piuttosto dell'investigatore privato e ai rapporti con la polizia giudiziaria.

Il taglio molto fluido della sua scrittura e il continuo ricorso a esempi pratici fanno di questo testo una pietra miliare per i professionisti del settore, ma anche un testo per chiunque voglia conoscere il fenomeno.

*Fabio Tortora*  
Presidente ACFE Italian Chapter

## Note dell'autore

Questo testo può sembrare solo uno scritto adatto agli addetti ai lavori. In parte sì, in parte non lo è. Si rivolge a tutti, seppur con alcuni tecnicismi.

S'intitola non a caso *Corruzione, frodi aziendali, frodi sociali*.

Oggi in Italia si parla sempre più spesso di allarme corruzione e di costi sociali delle corruzioni. E a nulla sembrano valse né l'epoca di mani pulite, né le numerose inchieste giudiziarie, né le continue modifiche agli assetti normativi. Perché? Perché in realtà una serie di rimedi si sono rivelati peggiori della malattia e perché non esiste fatto corruttivo serio che non leghi istituzioni a organizzazioni private che devono e possono, con i loro diversi attori e con la loro cultura, rappresentare una prima importante barriera di prevenzione contro condotte fraudolente che mirano ad arricchimenti indebiti, a competizioni economiche fuori dalle regole e, infine alla corruzione del sistema economico nel suo insieme.

Le organizzazioni, le aziende sono chiamate già da anni a un ruolo attivo nel controllo e nella prevenzione dei fenomeni criminali. Si pensi alla responsabilità amministrativa degli Enti (d.lgs. n. 231/01).

Ma si pensi anche a tutta la normativa antiriciclaggio.

Una conferma della consapevolezza che molti fatti di criminalità economica non possono essere affrontati solo dalle Istituzioni e nella logica dello Stato di Polizia, ma richiedono la partecipazione di molti, pur in ruoli e con poteri diversi.

Un'interazione continua tra Pubblica Amministrazione e Imprese da un lato per fronteggiare il connubio tra la criminalità esterna e uomini d'azienda dall'altra. Per cui le falle delle seconde si ripercuotono inevitabilmente non solo all'interno ma anche all'esterno.

Per non parlare dell'ampio capitolo delle Aziende Pubbliche, come quelle sanitarie, in cui l'ingerenza e la commistione tra gestione aziendale e politica mescola frodi a corruzioni.

Frodi aziendali, dunque, e frodi sociali.

Con riflessi molteplici.

Un sistema senz'altro imperfetto e farraginoso nel suo sviluppo pratico, ma che come principio di base è l'unica strada percorribile.

Imperfetto soprattutto perché manca ciò che si auspica da tempo: una disciplina che formalizzi il *modus* con cui *controllori pubblici* e *controllori privati* possano interagire e scambiare esperienze e angoli di visuale sullo stesso problema. Perché il problema è comune.

Nella nota triste vicenda giudiziaria passata alle cronache come Mafia-Capitale, uno dei principali indagati, Luca Odevaine, alla domanda del Pubblico Ministero, circa il perché prendesse i soldi (in nero) da Buzzi, aveva dichiarato che era per suo ruolo di «*facilitatore*». Quando il PM ha chiesto lumi sul significato di *facilitatore* ha risposto:

«... *Se ci sono difficoltà nelle procedure, allora avere una conoscenza dei dirigenti delle amministrazioni facilita il percorso*».

Cosa emerge da questa affermazione?

Il ruolo di *facilitatore* è finanche formalizzato in molte grosse aziende. Si chiama «*responsabile relazioni istituzionali*».

Può senza dubbio avere un senso l'esistenza di una figura, interna od esterna che sia che, anche attraverso rapporti formalizzati, in grado di ottenere, per esempio, un'interpretazione autentica di una circolare di un determinato Ente Pubblico.

Ma i punti sono due. Primo: se le aziende non tracciano adeguatamente questi contatti, il passaggio dal ruolo di *facilitatore* al ruolo di corruttore è breve.

Secondo: di tale ruolo non sapremmo che fare se la competizione economica fosse condotta su un piano di assoluta trasparenza e la cornice normativa in cui essa si sviluppa fosse fatta di norme chiare e semplici piuttosto che contraddittorie e farraginoso. Non ci sarebbe bisogno – in questo caso – neanche di «*facilitatori innocui*»

Ecco dunque che la sfida della riduzione della criminalità economica si gioca su due piani: da un lato il ruolo delle Istituzioni e del legislatore che devono intervenire sul piano preventivo – eliminando i fattori di rischio, ossia quel «rimedio peggiore della malattia» – e sul piano repressivo attraverso indagini credibili e processi veloci. Dall'altra le organizzazioni, le aziende che, anche quando vogliono stare alle regole del gioco, non sempre sono in grado di sviluppare un sistema di controllo interno atto a prevenire efficacemente la commissione di quei reati che da questo momento etichetteremo come «*frodi*».

Frodi Sociali e Frodi Aziendali.



# 1. Illeciti e frodi

## 1. Cos'è la frode? E cos'è l'illecito?

Prima di avventurarci in questa lunga trattazione è bene affrontare subito il quesito centrale: cosa significa *frode*? E cosa significa *frode aziendale*? E perché *frode sociale*? E in cosa si differenzia il concetto di *frode* rispetto al concetto di *illecito*?

Nell'accezione generale, il termine *frode* sta a indicare un comportamento ingannevole con scopi appropriativi.

Quindi ciò che distingue una condotta *fraudolenta* rispetto ad altre fenomeni appropriativi è il comportamento, le modalità con cui si consegue lo scopo.

Anche il furto o la rapina rappresentano fenomeni appropriativi. Ma nel primo caso vi possono essere varie modalità di sottrazione del bene altrui, sfuggendo alla vigilanza del legittimo proprietario. Nel secondo vi è una modalità violenta.

La risposta alla principale delle questioni, dunque, è presto data: il furto o la rapina sono illeciti ma non frodi. In realtà, vedremo che ai fini della prevenzione, soprattutto aziendale, l'aspetto della condotta fraudolenta non necessariamente deve riguardare la modalità commissiva diretta, ma anche tutta una serie di comportamenti preliminari o successivi, volti a favorire la commissione dell'illecito o a occultarne le tracce.

Sul piano criminologico si è soliti distinguere la criminalità *diffusa* di tipo predatoria e violenta o *street crime*, dai *white collar crime*.

Una distinzione certamente più corretta rispetto a quella che ha a lungo, almeno in Italia, contrapposto micro criminalità e criminalità organizzata o *macro*<sup>1</sup>.

1. Pierpaolo Martucci e Stefano Lupi, "La microcriminalità: analisi del fenomeno e delle strategie di prevenzione e contrasto", in *Rassegna dell'Arma*, n. 3/2005.

La distinzione tra criminalità predatoria o violenta e *white collar crime* pone meglio l'accento su due macro-categorie comportamentali accomunate da un unico scopo: conseguire un profitto illecito, non dovuto.

Il rapinatore e lo scippatore, nel perseguire lo scopo appropriativo, a differenza del criminale dal *colletto bianco*, adottano una modalità operativa permeata dalla violenza o dalla destrezza dell'atto generatore dell'illecito arricchimento (la minaccia del rapinatore armato, la violenza fisica dello scippatore ecc.).

A ben vedere, con la definizione del criminale dal colletto bianco – espressione questa introdotta dal criminologo statunitense Edwin Sutherland nel 1939<sup>2</sup> – si tendeva a evidenziare, in verità, non tanto e non solo un diverso modo di delinquere, caratterizzato cioè dall'assenza di violenza, quanto piuttosto l'esistenza di condotte devianti attuate da soggetti insospettabili.

È quella di Sutherland la madre di tutta una serie di teorie sociali e multifattoriali della criminalità che tendevano al superamento delle teorie antropologiche, la più conosciuta delle quali era stata senza dubbio quella del c.d. *delinquente nato* di Cesare Lombroso, secondo cui, in estrema sintesi, delinquenti si nasce<sup>3</sup>.

Le teorie multifattoriali della criminalità presero il via, in realtà, già dal positivismo italiano e videro tra i principali sostenitori, pur con posizioni spesso divergenti, Filippo Turati<sup>4</sup>, Enrico Ferri<sup>5</sup> e Napoleone Colajanni<sup>6</sup>.

Il punto di svolta fondamentale delle teorie multifattoriali e sociali rispetto alle teorie individualistiche ed evolucioniste era dato, come si è detto, da un elemento chiave: criminali non si nasce, ma si diventa.

Solo così si potevano spiegare i fenomeni di criminalità economica.

È nel tempo che, con l'evoluzione e la maggior complessità dei rapporti economici, attorno all'espressione *white collar crime* si sono coagulati mol-

2. Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime*, Holt, Rinehart & Winston, New York, 1949. La teoria, che rappresentò un vero e proprio cambiamento di visione dei fenomeni criminali, fu esposta dieci anni dopo la sua enunciazione ma fu severamente censurata dall'editore nella versione del 1949, con l'oscuramento dei nomi delle società e degli imprenditori esaminati da S. Solo nel 1983 l'opera fu pubblicata nella sua versione integrale rappresentò un vero e proprio cambiamento di visione dei fenomeni criminali.

3. In realtà anche il Lombroso riconobbe in seguito l'esistenza di criminali occasionali, tipologia che finiva con l'enfatizzare i fattori sociali.

4. Filippo Turati, *Il delitto e la questione sociale. Appunti sulla questione penale*, Unione autori, Milano, 1883.

5. Enrico Ferri in particolare è ritenuto il fondatore della Sociologia Criminale e delle teorie multifattoriali. La sua opera *Sociologia criminale* fu edita per la prima volta nel 1928, e la 5a edizione è del 1929. Vds anche studi sulla criminalità, ed. 1928. Superando il Lombroso, Enrico Ferri distingueva 5 tipologie di criminali: 1) Il criminale *folle* 2) Il criminale *nato* 3) Il criminale *abituale* 4) Il criminale *occasionale* e 5) il criminale *passionale*.

6. Napoleone Colajanni fu soprattutto un profondo studioso della criminalità nella Sicilia post unitaria e delle fenomeno delle Mafie ("Nel Regno della Mafia, dai borboni ai sabaudi", *Rivista Popolare*, Roma, 1900).

ti fenomeni riconducibili proprio alla macro famiglia di criminalità economica, definizione riferita prevalentemente alla violazione delle regole della competizione economica, ossia i reati societari, fallimentari, bancari, frodi e adulterazioni alimentari, reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, reati tributari e valutari, reati di contrabbando, reati ambientali, reati di corruzione e in materia di lavoro. In sintesi, tutta una serie di fenomeni criminali, spesso resi tali dal diritto positivo, i cui protagonisti sono gli operatori economici, attinenti la violazione di norme concernenti il regolare svolgersi dei rapporti economici.

Ecco allora che si comprende perché ci teniamo a parlare anche di frodi sociali.

Perché questi fenomeni criminali, sempre più diffusi in società complesse come la nostra, inevitabilmente riguardano sì le organizzazioni lavorative, largamente intese, ma si muovono magmaticamente tra aziende e mondo esterno e viceversa.

Con la diversa distribuzione della ricchezza, la maggiore stratificazione sociale e la diffusione della cultura appare decisamente anacronistico pensare che fenomeni di criminalità economica siano riferibili solo a operatori economici, in senso stretto, ossia a coloro a cui guardava Sutherland quando coniò l'espressione *white collar crime*, o solo a un élite sociale fatta da uomini d'affari, ma riguarda tutti gli strati della società, perché in tanti e a tutti i livelli ricercano, come micro e macro corsi d'acqua, il loro naturale corso secondo un agire economico, ossia massimo beneficio con il minor sacrificio possibile. Tanto che possiamo parlare di *criminalità economica diffusa* e criminalità predatoria diffusa.

In altri termini, anche Sutherland avrebbe qualche difficoltà nelle società *post* industriali a fornire una definizione di *white collar crime* o di criminalità economica.

Un altro elemento che sostiene la nostra analisi preliminare è dato dagli interessi giuridici protetti.

Agli esordi del capitalismo, la protezione era dovuta al capitale in quanto tale, ossia ai detentori dei mezzi di produzione. L'evoluzione della società capitalista ha spostato il *focus* sugli *stakeholders*, ossia sui portatori di interesse. In primo luogo il capitale non è più terreno esclusivo dei capitalisti ma distribuito sempre più tra una moltitudine di risparmiatori.

Inoltre la gestione dell'impresa investe interessi della collettività per gli effetti e i costi che un'insana gestione può produrre. Basti pensare ai costi sociali derivanti da un infortunio sul lavoro, piuttosto che ai costi sociali derivanti da un *default*.

Ciò significa che *l'impresa* deve proteggere se stessa anche dai danni potenziali (rischi) causati dagli stessi azionisti, quando costoro sono chiamati a dirigerla.

È questa la ragione per cui, in mancanza di capacità di autodisciplina, gli Stati sono intervenuti in maniera sempre più pervasiva con normative tese a responsabilizzare le imprese e a regolare le loro vite, per evitare che una cattiva gestione o, peggio, una gestione *fraudolenta* danneggiasse non solo gli azionisti estranei alla gestione, ma anche tutti i portatori di interessi.

Questa sintetica premessa ci aiuta a focalizzare meglio il moderno concetto di frode e di frode interna alle organizzazioni aziendali o *frodi occupazionali*.

Innanzitutto possiamo dire che la *frode* (dal latino, *Fraus – fraudis*), richiamandoci agli elementi costitutivi del reato, è caratterizzata da due componenti: un elemento oggettivo, la condotta, che in questo caso più genericamente definiremo *comportamento* e uno soggettivo, che chiameremo scopo. Il primo è caratterizzato dall'*inganno*, ossia da una rappresentazione falsa della realtà. Il secondo elemento, quello soggettivo, è costituito dalla finalità di conseguire un illecito profitto per sé o per altri, ledendo nel contempo un diritto altrui.

In senso generale, si tratta quindi di un *atto o comportamento diretto a ledere con l'inganno un diritto altrui*<sup>7</sup>.

Ma l'inganno, ossia l'essenza del comportamento fraudolento, può assumere svariati volti e molteplici forme.

La difficoltà di pervenire a una definizione univoca del concetto di frode è ben sintetizzata da W. Steve Albrecht: "*Frode è un termine generico e comprende una molteplicità di mezzi che l'ingenuità umana può escogitare, ai quali un individuo ricorre per conseguire un vantaggio su un altro, attraverso false rappresentazioni. Nessuna regola precisa e invariabile può essere definita come proposizione generale nella definizione di frode, in quanto include sorpresa, l'inganno, l'astuzia e modi sleali con cui un altro è ingannato. Gli unici limiti che definiscono lo sono quelli che limitano furfanteria umana*"<sup>8</sup>.

E questa sua indeterminatezza ha reso da sempre difficile l'individuazione di una comune concezione della frode.

Nel nostro codice penale, per esempio, il termine frode è stato da sempre associato alla fattispecie giuridica della *truffa*<sup>9</sup>. Un reato a basso impatto sociale che, complice una cultura che tendeva quasi a premiare comportamenti indicativi di intelligenza e astuzia, ha spinto a lungo a sottostimare gli effetti dei fenomeni fraudolenti.

Finanche negli ambienti delle forze dell'ordine, il contrasto a tali fenomeni, a lungo, è stato etichettato dispregiativamente come "*bassa polizia*".

7. Dizionario Treccani.

8. Albrecht & Albrecht, *Fraud Examination & Prevention*, Ed. South-Western, 2004.

9. Art. 640 c.p. "*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni...*".

Nel diritto positivo, ogni ordinamento giuridico ha declinato differientemente i comportamenti fraudolenti distinguendo quelli di rilievo penale o criminale, da quelli che assumono rilievo civilistico e ancora da quelli tollerati dalla collettività come rischi che i singoli assumono liberamente nelle relazioni umane o commerciali con controparti.

Tali comportamenti sono di particolare rilievo quando vengono posti in essere nell'ambito di organizzazioni complesse (*frodi occupazionali o frodi interne*).

Accademicamente, si suole distinguere la frode interna o occupazionale dalle frodi c.d. esterne, in quel macro mondo delle frodi che riguarda i rapporti tra individui ed entità legali (Enti). Anche se la realtà dimostra che più frequentemente, quando le frodi hanno come obiettivo il drenaggio di risorse o il depauperamento del patrimonio aziendale, è più aderente parlare di frodi *miste*, in cui operano in perfetta sintonia *insider* e *outsider*.

L'ACFE<sup>10</sup>, nel suo *Report To The Nation*, definisce la frode occupazionale, come "*The use of one's occupation for personal enrichment through the deliberate misuse or misapplication of the employing organization's resources or assets*", ossia "*lo sfruttamento della propria posizione aziendale per un arricchimento personale, attraverso l'abuso o l'utilizzo improprio di risorse o asset aziendali*".

Si tratta di una definizione che maggiormente si addice a un'idea di criminalità economica. Un concetto criminologico che, come si vedrà più avanti, sotto l'aspetto del rilievo penale, tocca un numero ben più ampio di fattispecie di reato e non soltanto di natura appropriativa.

Si tratta sostanzialmente di una definizione che poggia le sue basi su più recenti teorie criminologiche che partono proprio dall'osservazione dell'evoluzione e della maggior complessità dei mercati.

In particolare, si deve soprattutto ai criminologi statunitensi Marshall B. Clinard e Richard Quinney<sup>11</sup> il superamento del concetto di *white collar crime*, o meglio, una sua maggior sistematicità, con l'elaborazione di due espressioni nuove: *corporate crime* e *occupational crime*<sup>12</sup>.

Per *corporate crime* si intendono sia i reati commessi da un Ente (vds *ultra* i reati "231") sia i reati commessi da individui che agiscono per conto dell'Ente.

I crimini occupazionali (di cui le frodi rappresentano un ulteriore elemento di specificità), inglobano i *corporate crime*, anche se questa preci-

10. *Association Certified Fraud Examiner-Report to the Nation* 2012.

11. *Criminal Behavior Systems: A Typology*, Ed. Routledge, London and New York, 1967. Vds anche *Corporate Criminal Behavior*, ed. 1983.

12. Definite dagli autori "*come violazioni di norme durante le attività svolte nell'ambito di una professione, solitamente legittima*".